

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 37-bis.

Disposizioni antielusive (1)

Versione: 8

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Vedi nota

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al lordo delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie, distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivi, scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quinquiesse qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti contro direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stato dell'Unione europea;

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale **in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1986, n. 917 (2)**, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, su richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimento. Il contribuente deve inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si ritiene inapplicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte e le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie, in attesa di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la seduta della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria. Per tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione, conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, la quale provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o esenzioni e altre disposizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che, in particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

tal fine il contribuente deve presentare istanza (3) al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiedi disapplicazione. Con decreto (4) del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

Note:(1) Vedasi:

- l'art. 21, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria in riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo;
- l'art. 69, comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342, circa l'applicazione delle disposizioni antielusive del presente articolo anche in riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'art. 1, comma 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, circa le minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- l'art. 1, comma 5, D.L. n. 209/2002, circa la preclusione di accertamento tributario ai sensi del presente articolo, relativa ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi d'annullamento, mediante il versamento di una somma pari al 10 per cento dei predetti maggiori valori.

(2) Parole così sostituite alle precedenti "in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" dall'art. 1, comma 84, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi del successivo comma 88 la disposizione si applica decorrenza decorre dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'art. 168 del D.P.R. n. 917/1986; fino al periodo di imposta precedente continua ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

(3) Vedasi l'art. 27 ("Accertamenti"), comma 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(4) Vedasi il D.M. 19 giugno 1998, n. 259.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 11/2/2015 - 11:47 - \$12836664 - 10.39.20.250 - 16355861 ca4c098ed682d01036aa6b92f1fce8fe-154 -
